



CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO **A.S. 2013/2014**

Il giorno 4 giugno 2014 alle ore 10,00 presso la sede dell'istituzione scolastica Istituto d'Istruzione Superiore "G. Giovagnoli" di Sansepolcro, in sede di contrattazione integrativa a livello di Istituto prevista dal CCNL del 29/11/2007, tra la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico **Prof. Tomoli Claudio**, e i rappresentanti della delegazione sindacale: **Prof. Piccini Marco** (sindacato Gilda), sig.ra **Cassiano Tiziana** (sindacato UIL); Ass. tecnico **Alessandrini Vittorio** (sindacato Flc CGIL), viene stipulato il presente accordo, nei termini di seguito indicati:

Parte 1: Disposizioni generali.

Art.1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata.

- Le disposizioni contenute nel presente accordo si applicano al personale docente e A.T.A. assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso questo Istituto.
- Il presente Contratto conserva validità dalla data della sua sottoscrizione fino alla stipula del successivo contratto integrativo di istituto fatta salva la possibilità di modifiche o integrazione su formale richiesta di una delle due parti firmatarie non prima di 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione limitatamente agli aspetti non riguardanti la parte economica per la quale è obbligo il rinnovo contrattuale annuale. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
- Il presente Contratto d'istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolar modo secondo quanto stabilito dal CCNL, dal D.L.vo 297/94, dal D.L.vo 29/93, dal D.L.vo 80/98, dalla Legge 300/70, d.lgs 165/01 e succ. mod., d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150.
- Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto d'istituto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e/o contrattuali precedenti.
- Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente Scolastico provvede alla affissione di copia integrale del presente Contratto integrativo d'istituto nelle bacheche sindacali della scuola, chiunque del personale può ottenerne una copia in posta elettronica a cura della segreteria amministrativa.

Art. 2 – Procedure di raffreddamento, conciliazione e interpretazione autentica.

- In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente Contratto d'istituto, le parti concordano un incontro presso la sede della scuola, entro cinque giorni dalla richiesta, che deve essere formulata in forma scritta e contenere una sintetica descrizione dei fatti.
- Le parti non intraprendono iniziative unilaterali per trenta giorni dalla formale trasmissione della richiesta scritta di cui al precedente comma.

Art. 3 – Contrattazione integrativa a livello di scuola.

- La contrattazione integrativa a livello di scuola è finalizzata ad incrementare la qualità dei servizi scolastici e la valorizzazione della professionalità, garantendo l'informazione più ampia e il rispetto dei diritti al personale, Art. 4 CCNL 2006/2009.
- Argomento di contrattazione integrativa a livello di istituto sono le materie di cui all' art. 6 del CCNL del 29/11/2007.

Parte 2 : Assegnazione del personale A.T.A. alle sedi e ai servizi, organizzazione del lavoro e orario di servizio, utilizzazione in rapporto al P.O.F.



Per tutto ciò che concerne la presente parte si rinvia al Piano delle Attività del Personale ATA che si allega alla presente contrattazione e che ne fa parte integrante.

Parte 3: Orario di servizio e utilizzazione del personale docente in rapporto al POF.

Art. 4 – Orario di servizio personale docente

- L'orario di lavoro è articolato in 18 ore settimanali articolate, di norma, in non meno di 5 giorni. L'orario di servizio del personale docente è formulato in funzione del P.O.F. per garantire la massima efficacia didattica.
- La formulazione dell'orario di servizio dei docenti è di competenza del Dirigente scolastico che deve attenersi a quanto stabilito nell'art. 28 del CCNL del 29 novembre 2007 sentite le proposte del Collegio dei docenti.
- Il Dirigente scolastico può delegare la proposta di formulazione dell'orario, nella quale si dovrà tener conto, in via prioritaria, della normativa vigente e delle esigenze didattiche; in sede di Collegio dei docenti viene assegnata la delega ai docenti per la formulazione dell'orario; la proposta di orario è sottoposta al Dirigente scolastico per la sua approvazione.
- L'orario cattedra settimanale di insegnamento di ciascun docente deve prevedere:
 - a) Equa ripartizione delle prime ed ultime ore di lezione
 - b) Equa distribuzione settimanale delle ore di lezione di una stessa disciplina.
- Come per i precedenti anni scolastici, il Consiglio di Istituto ha recepito le deliberazioni del Collegio dei Docenti per la riduzione dell'unità oraria a 54' per motivi didattici. I sei minuti sono recuperati e messi in orario.

Art. 5 – Utilizzazione del personale docente in rapporto al P.O.F.

- L'assegnazione dei docenti alle classi, secondo il TU D. Lgs. 297/1994, e D. Lgs n. 165/2001, art. 25, comma 4, è operata dal Dirigente scolastico, sulla base dei criteri generali del Consiglio di Istituto, sentite le proposte del collegio dei Docenti, tenendo conto delle diverse professionalità presenti nella scuola e delle disponibilità espresse dai singoli docenti.
- Il Dirigente scolastico può discostarsi dai criteri con motivazione verbale o scritta, se richiesta.
- Il Dirigente scolastico individua i docenti a cui delegare compiti di natura organizzativa e gestionale.
- Per incarichi straordinari ed urgenti non previsti dal POF il Dirigente scolastico può assegnare specifici incarichi.

Parte 4: relazioni sindacali e contingenti minimi di personale in caso di scioperi e assemblee sindacali.

Art: 6 Convocazioni

- Entro il 15 settembre di ciascun anno scolastico, il Dirigente e le RSU concordano un calendario di incontri allo scopo di effettuare in tempo utile la contrattazione integrativa sulle materie previste dal CCNL 29/11/2007
- Eventuali ulteriori incontri non previsti nel calendario possono essere richiesti da ambedue le parti.
- Gli incontri devono di norma, salvo oggettivi impedimenti essere fissati entro 3 giorni dalla data richiesta
- Il D.S. Fornisce la relativa documentazione almeno 48 ore prima dell'incontro.
- Agli incontri di informazione o trattativa può partecipare il DSGA, i collaboratori del Dirigente scolastico e i docenti funzione strumentale.
- Analogamente la RSU potrà essere assistita durante la contrattazione e/o confronto sindacale da personale esperto dei problemi oggetto dell'incontro.
- Al termine degli incontri può essere redatto su apposito registro il relativo verbale con l'indicazione delle singole posizioni, che verrà sottoscritto dalle parti.
- Degli accordi raggiunti sarà data informazione mediante affissione all'albo.



Art.7- Bacheche sindacali

- il D.S. Assicura la predisposizione di una bacheca riservata all'esposizione di materiale sindacale, in idonea collocazione concordata con le RSU , e precisamente a fianco della bidelleria ed in sala insegnanti.
- Le RSU hanno diritto di affiggere nelle suddette bacheche materiale sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del D.S.
- Stampati e documenti da esporre nelle bacheche possono essere inviati anche direttamente dalle OO.SS. Provinciali e/o nazionali.
- Il D.S. Assicura la tempestiva trasmissione alle RSU del materiale a loro indirizzato ed inviato per posta, per fax o e-mail.

Art. 8 – Permessi sindacali

- Per lo svolgimento delle loro funzioni, compresi gli incontri necessari all'espletamento delle relazioni sindacali a livello di unità scolastica, le RSU si avvalgono di permessi sindacali, nei limiti complessivi, individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e comunicati alle RSU medesime a inizio anno scolastico.
- Le ore complessive di permesso sono ripartite in misura uguale fra i delegati.
- Le sedute per le trattative si svolgono, normalmente fuori dall'orario di lavoro. Nel caso di sedute in orario di lavoro i componenti delle RSU possono fruire dei permessi previsti per l'esercizio della funzione.
- Gli incontri convocati in orario di servizio, che non comportano spese a carico dell'amministrazione, non incidono sul monte ore permessi.

Art. 9 – Agibilità sindacale

- Alle RSU non è consentito comunicare con il personale durante l'orario di servizio, per motivi di carattere sindacale.
- Alle RSU viene assegnata l'aula magna per riunioni ed incontri precedentemente programmati e autorizzati.

Art. 10- patrocinio e diritto di accesso agli atti.

- Le RSU e le segreterie provinciali e/o regionali delle OO.SS firmatarie del CCNL scuola 2006/2009 hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva di cui all'art. 6 del C.M. scuola dei 26/5/1999, dietro apposita richiesta scritta da acquisire agli atti della scuola
- Il rilascio degli atti avviene, di norma, entro 2 giorni dalla richiesta.
- Le OO.SS. Provinciali e Regionali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso agli atti secondo la normativa vigente.

Art.11 - Assemblee sindacali

- Le assemblee sindacali sono convocate:
 - Singolarmente o congiuntamente da una o più OO.SS Rappresentative nel comparto, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del CCNQ del 09/08/2000 sulle prerogative sindacali;
 - Dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art.8 comma 1 dell'accordo quadro sulla elezione delle RSU del 07/08/1998;
 - Dalle RSU congiuntamente a una o più OO.SS Rappresentative del comparto ai sensi dell'art 5 CCNQ del 09/08/2000 sulle prerogative sindacali.
- Il Dirigente Scolastico predisporre quanto necessario affinché le comunicazioni relative all'indizione delle assemblee, sia in orario che fuori orario di servizio, vengano affisse nelle bacheche sindacali della scuola.



- La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte ore annuo individuale ed è irrevocabile.
- I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere altri ulteriori adempimenti.
- Nel caso in cui il tempo necessario per il rientro in sede di servizio coincida con il termine dell'orario lavorativo del giorno, non è necessario il rientro in servizio.
- Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se l'adesione è totale, il D.S. e le RSU verificano prioritariamente le disponibilità dei singoli, stabiliscono i nominativi di quanti sono tenuti ad assicurare i servizi essenziali relativi alle attività indispensabili ed indifferibili coincidenti con l'assemblea.
- Concordano già in questa sede la quota di 1 (uno) assistente amministrativo per quanto riguarda la segreteria e di 2 (due) collaboratori scolastici per sede di Sansepolcro ed (uno) per le sedi di Anghiari.

Art. 12 - Scioperi.

Il D.S. al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla posizione del servizio e dall'organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate all'art.1 dell'Accordo integrativo Nazionale:

1. Per garantire lo svolgimento degli scrutini e delle valutazioni finali: 1 Assistente amministrativo e 02 Collaboratori scolastici per sede;
2. **Per garantire lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento a quelli conclusivi dei cicli di istruzione**: 1 Ass. Amm.vo e 1 Coll. Scol. per ogni sede di esame;
3. **Per il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato nel caso previsto dall'accordo integrativo**: il DSGA, 1 Ass.Amm.vo, 2 Coll. Scolastici;
4. **Per garantire la sorveglianza dei minori durante lo sciopero del personale docente**: i docenti in servizio dovranno garantire innanzitutto la sorveglianza dei minori presenti in Istituto e, in secondo luogo, se la situazione lo permette, garantire lo svolgimento regolare delle lezioni. Il D.S. comunica al personale interessato ed espone all'Albo della scuola l'ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare servizi minimi. Nella comunicazione del personale precettato il D.S. indicherà in primo luogo il personale che non aderisce allo sciopero, successivamente il personale verrà impegnato in base al principio della turnazione, indicando che ha partecipato allo sciopero.

ART. 13 - Conciliazione.

- In caso di controversia su una delle materie di cui all'art. 6 del CCNL del 26/05/1999, ciascuno dei soggetti sindacali intervenuto in sede di esame, può richiedere la conciliazione prevista dagli artt. 135-136-137 e 138 del CCNL 29/11/2007.

Art. 14 – Disposizioni finali.

- Per richiesta motivata di una delle parti, le intese possono essere sottoposte ad integrazione e/o modifiche compatibilmente con gli impegni assunti.
- Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente protocollo di intesa, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali nazionali.
- Il Contratto Integrativo d'Istituto relativo alle modalità e criteri di gestione del "Fondo dell'Istituzione Scolastica" sarà definito in apposito documento che è parte integrante del presente.

Letto, approvato e sottoscritto, li 04.06.2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Claudio Tomoli)



Istituto d'Istruzione Superiore "G. Giovagnoli"



LE R.S.U.

ALESSANDRINI Vittorio: _____

CASSIANO Tiziana: _____

PICCINI Marco: _____